



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.7660/2015 del 10/09/2015

Prot. n.228681/2015 del 10/09/2015

Fasc.9.3 / 2014 / 540

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti alla Società CO.MA.FER. S.A.S. DI PREMOLI FRANCO E C. con sede legale in Comune di Legnano - Via S. Teresa Del Bambin Gesù n. 23 - ed insediamento produttivo in Comune di Cerro Maggiore - Via Dei Celti n. SNC.

IL DIRETTORE DEL SETTORE Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "*Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)*";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Richiamato il Decreto sindacale n. 94/2015 del 30 marzo 2015 con il quale sono stati confermati gli incarichi ai Dirigenti sino alla fine del mandato amministrativo;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, oggi Città metropolitana;

Visti:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19 e 21 febbraio 2011, n. 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014 n. 46 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “*Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, la Delibera della Giunta Provinciale n. 135/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “*Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).*”;

Fatto presente che con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del d.lgs. 152/06 e, in particolare:

- il comma 8-quater, il quale stabilisce che: “*Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:*

a) *alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;*

b) *alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;*

c) *alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;*

d) *alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.*”;

- il comma 8-sexies, il quale stabilisce che: “*Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo,*

adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.”;

Visti i Regolamenti Regionali 3 e 4 del 24 Marzo 2006;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 Giugno 2006 di approvazione della Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 del R.R. 4/2006;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.01.2010 n.8/11045 recante “*Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let c) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.*”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 25.05.2010 n. 4/10 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano*” pubblicato sul sito www.atoprovinciadimilano.it;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 02.05.2011 n. 2/11 – provvedimento n. 3 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui*” e la “*Carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato*”, pubblicato sul sito www.atoprovinciadimilano.it;

Visto l'Art. 13 comma 2 del D.L. 29.12.2011 n. 216 – convertito con modificazione nella Legge n. 14 del 24.02.2012;

Visto il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

Visti altresì:

- La Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i. ed in particolare l'art. 48, ha attribuito le funzioni dell'Autorità d'Ambito e che quest'ultima nella Provincia di Milano, giusta delibera n. 7 del 16 Giugno 2003 s.m.i., aveva affidato l'erogazione del Servizio Idrico Integrato alla società Amiacque Srl (di seguito AMIACQUE) per l'ambito omogeneo 1 della Provincia di Milano e alla società Brianzacque Srl (di seguito BRIANZACQUE) per l'ambito omogeneo 2 della Provincia di Monza e Brianza e che tale affidamento è attualmente in regime di prorogatio di fatto in attesa di provvedimenti di regolarizzazione - in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307/09 - non potendo essere

interrotto un pubblico servizio;

- Il Protocollo d'Intesa tra Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 245/2012 (atti n. 122586/2.10/2012/2) e sottoscritto in data 19.07.2012;

- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 con la quale è stata approvata la Costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano, con approvazione del relativo statuto;

- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 11.04.2013 Rep. 23 con la quale è stato Approvato lo stato attivo e passivo del ramo gestionale ex ATO di Milano, così come risultante al 31.12.2012, con sezionamento delle due aree territoriali ora riferite alla Provincia di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza. Approvazione degli scorpori relativi all'ex ATO di Milano. Approvazione del contratto di servizio in regolazione dei rapporti tra la Provincia di Milano e la costituenda Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", approvazione delle modifiche dello Statuto ed approvazione di Business Plan della Azienda medesima;

- L'atto notarile n. 134560 Raccolta 50135 del 31.07.2013 con il quale la Provincia di Milano ha conferito il ramo gestionale ex ATO trasferendolo per costituzione in capo alla "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" avente p. IVA n. 08342040964;

- La Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque S.r.l del 27.06.2013 (Atto n. 0165483/2.10/2013/1).

VISTO che con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013) - in ossequio alla Deliberazione Consiliare della Provincia di Milano n. 58/2013 del 19.12.2013 (atti n. 297536/2.10/2013/516), è stata affidata a Cap Holding S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio della Provincia di Milano per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2033 ed è stata altresì approvata la relativa "*Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*", pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it.

VISTO il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", adottato con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

VISTA la "*Carta del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano*", adottata con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

Preso atto del fatto che la Società **CO.MA.FER. S.A.S. DI PREMOLI FRANCO E C.** con sede legale in Comune di Legnano - Via S. Teresa Del Bambin Gesù n. 23 ed

insediamento produttivo in Comune di Cerro Maggiore - Via Dei Celti s.n.c. - ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lettera a) e g) del D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Cerro Maggiore che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 12/05/2014 prot. n. 102643 alla Provincia di Milano, oggi Città metropolitana, in qualità di autorità competente che ha preso visione anche della documentazione allegata con particolare riferimento a quella di seguito indicata:

- domanda settoriale di attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.LGS. 152/06 per variazione comunicazione numero: MI106 rilasciata il 16/05/1998 da Provincia di Milano e rinnovata il 26/03/2013 con scadenza il 26/03/2018;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificazione assenza vincoli;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificazione Decreto 151 del 2005;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificazione destinazione urbanistica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificazione impatto acustico insediamenti produttivi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificazione verifica VIA;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio per avvio dei rifiuti a recupero entro 6 mesi dalla data di messa in riserva;
- dichiarazione di documentazione già in possesso dell'Amministrazione Provinciale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di Tecnico dell'Impianto;
- copia esito verifica VIA;
- planimetrie;
- copia della carta d'identità del legale rappresentante;
- copia del versamento degli oneri istruttori;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che :

1) con nota datata 17/02/2015 prot. n. 38124 il Settore rifiuti, bonifiche e AIA ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.LGS. 152/06) prot. Città metropolitana di Milano n. 38000 di pari data, corredato dalla planimetria "*Tavola Unica - Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi - richiesta di variante all'iscrizione registro dei recuperatori ai sensi del Dlgs 152/06 art. 216 - datata 04/04/2014*", parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, ed ha evidenziato che:

- l'Impresa CO.MA.FER. S.a.s. di Premoli Franco e C., già iscritta al Registro provinciale dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 al n. MI0106 del 26.03.2013, con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013, chiede la variante all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del citato decreto legislativo;
- l'Impresa CO.MA.FER. S.a.s. di Premoli Franco e C., per l'insediamento di Cerro Maggiore (MI) - Via dei Celti snc, è in possesso di contratto proprietà stipulato il 28.04.1992 e registrato a Legnano il 30.04.1992 al n. 566, il quale garantisce alla Società la disponibilità del sito;
- le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la

Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;

- l'Impresa CO.MA.FER. S.a.s. di Premoli Franco e C. con la documentazione trasmessa in data 26.09.2014 (prot. prov.le n. 198534) ha presentato l'elaborato grafico "TAV. Unica – Planimetria generale - Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi richiesta di variante all'iscrizione registro recuperatori ai sensi del Dlgs 152/06 art. 216 – datata 4.04.2014”;

- l'Impresa CO.MA.FER. S.a.s. di Premoli Franco e C. in data 12.05.2014 e 9.09.2014 ha trasmesso le attestazioni di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla deliberazione della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;

- è stato determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 24.180,27.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa CO.MA.FER. S.a.s. di Premoli Franco e C. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 169 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 2.984,89.= (*)
Recupero (R4) di 8.050 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 24.180,27.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

- l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la

loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
- qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

2) con nota datata 25/02/2015 prot. ATO n. 2576, pervenuta in data 02/03/2015 prot. Città metropolitana di Milano n. 50630, ATO- Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell' "Allegato Tecnico D scarichi in pubblica fognatura" prot. n. 2574 del 25/02/2015, e dalla quale risulta che ATO Provincia di Milano:

- ha esaminato l'istanza trasmessa dal SUAP di Cerro Maggiore tesa ad ottenere la variazione della comunicazione ex art. 216 del DLgs. 152/2006, e con la quale l'istante comunicava di essere già in possesso di un titolo autorizzatorio rilasciato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 124 del d.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia RG 10175 del 31/10/2013 notificato il 25/11/2013, ancora in corso di validità;

- ha acquisito le controdeduzioni favorevolmente espresse dal Gestore Amiacque S.r.l. con nota del 09/10/2014 (prot. n. 38572), relative al progetto di adeguamento presentato dall'Impresa in data 31/07/2014;

- ha ritenuto che gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura del 31/10/2013 (R.G. n. 10175), secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 e dalla D.G.R. 8/II045 del 20/01/2010, possano ritenersi sufficienti anche ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in questione in considerazione del fatto che lo stesso è ancora in corso di validità;

Dato atto che la Società CO.MA.FER. S.A.S. DI PREMOLI FRANCO E C.:

- ha trasmesso in data 12/05/2014 e 09/09/2014 attestazioni di versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del

24/04/2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23/10/2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla deliberazione della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;

- ha trasmesso attraverso il SUAP del Comune di Cerro Maggiore con nota ricevuta il 10/09/2014 prot. provincia, oggi Città metropolitana, n. 186496 e con nota del 26/09/2014 prot. provinciale, oggi Città metropolitana, n. 198534 le integrazioni documentali sottoelencate:

- 1) autocertificazione decreto RAEE;
- 2) comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del DLgs. 152/06;
- 3) copia oneri istruttori integrativi;
- 5) planimetrie;
- 6) relazione tecnica integrativa;

- ha trasmesso tramite il SUAP competente la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo in data 09/09/2015 prot. n. 227394 a seguito di richiesta inoltrata in data 18/05/2015 prot. n. 127786 di pari data;

Dato atto che il Comune di Cerro Maggiore ha trasmesso con nota del 19/11/2014 prot. Provincia di Milano, oggi Città metropolitana, n. 238784, a seguito di richiesta del Settore rifiuti, bonifiche e AIA, inoltrata con nota datata 19/11/2014 prot. n. 238784, la documentazione di destinazione urbanistica sottoelencata:

- schede aree di trasformazione;
- studio geologico Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni;

Richiamate le prescrizioni contenute negli Allegati Tecnici: "Allegato Tecnico D scarichi in pubblica fognatura" prot. n. 2574 del 25/02/2015 e "Allegato Tecnico "Operazioni recupero rifiuti (art. 216 D.LGS. 152/06)" prot. Città metropolitana di Milano, n. 38000 del 17/02/2015, che unitamente alla planimetria "*Tavola Unica - Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi - richiesta di variante all'iscrizione registro dei recuperatori ai sensi del Dlgs 152/06 art. 216 - datata 04/04/2014*" , formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

-la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) è che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 -

2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;

- la deliberazione di Giunta del 30/9/2014 R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 e la deliberazione Rep. Gen. n. 363/2014 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato, nella seduta del 10/12/2014, la "Prima variazione al PEG 2014" ed in particolare l'obiettivo n. 13711;

- il Decreto Rep.Gen.2/2015 del 8/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco Metropolitan di Milano a mezzo del quale i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere gli atti di gestione e gli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del Peg 2015, che sarà successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della della Relazione Previsionale e Programmatica nonché del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

1) il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale alla Società **CO.MA.FER. S.A.S. DI PREMOLI FRANCO E C.** con sede legale in Comune di Legnano - Via S. Teresa Del Bambin Gesù n. 23 ed insediamento produttivo in Comune di Cerro Maggiore - Via Dei Celti s.n.c., per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lettera a) e g) del D.P.R. 59/2013, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici: "Allegato Tecnico D scarichi in pubblica fognatura" prot. n. 2574 del 25/02/2015 e "Allegato Tecnico "Operazioni recupero rifiuti (art. 216 D.LGS. 152/06)" prot. Città metropolitana di Milano, n. 38000 del 17/02/2015 che unitamente alla planimetria "*Tavola Unica - Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi - richiesta di variante all'iscrizione registro dei recuperatori ai sensi del Dlgs 152/06 art. 216 - datata 04/04/2014*" formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1.1 l'Impresa CO.MA.FER. S.a.s. di Premoli Franco e C. con sede legale in Legnano (M) - Via S. Teresa del Bambin Gesù n. 23 è autorizzata ad esercitare, presso l'insediamento di Cerro Maggiore (MI) - Via dei Celti s.n.c., l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 - iscrizione n. MI0106 al Registro delle Imprese che recuperano rifiuti;

1.2 l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la

planimetria “TAV. Unica – Planimetria generale - Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi richiesta di variante all'iscrizione registro recuperatori ai sensi del Dlgs 152/06 art. 216 – datata 4.04.2014” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

1.3 la garanzia finanziaria che l'Impresa CO.MA.FER. S.a.s. di Premoli Franco e C. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del. d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 24.180,24.=, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 169 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 2.984,89.= (*)
Recupero (R4) di 8.050 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 24.180,27.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

1.4 la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

1.5 l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;

- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

1.6 le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

1.7 la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

1.8 l'Impresa, qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater* dell'art. 216 del d.lgs 152/06, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

1.9 ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

1.10 l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

1.11 come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;

1.12 sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro e in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cerro Maggiore del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Città Metropolitana di Milano, per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli abilitativi a far data dal provvedimento di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cerro Maggiore;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei

luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate dalla Città metropolitana di Milano e da A.R.P.A. - dipartimento di Milano per l'attività di recupero rifiuti e da ATO Provincia di Milano direttamente o tramite Amiacque S.r.l. per gli scarichi in pubblica fognatura;

6) il presente atto verrà trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cerro Maggiore per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Società **CO.MA.FER. S.A.S. DI PREMOLI FRANCO E C.** con sede legale in Comune di Legnano - Via S. Teresa Del Bambin Gesù n. 23 ed insediamento produttivo in Comune di Cerro Maggiore - Via Dei Celti s.n.c.;

7) ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico ed Autorizzazioni Uniche Ambientali;

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani – Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

10) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 19 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e tre marche da bollo da Euro 1,00 contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie : 01131939872090; 01131939872089; 01131939872078 e 01131939872067.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'Istruttoria: il Responsabile del procedimento
Pratica trattata da: Raffaella Barioli